

## VERBALE DI INCONTRO

Il 4 ottobre 2022, in Bari, si sono riuniti

la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata rappresentata dalla Commissione Sindacale in persona dei Presidenti Alessandro Mele, Antonio Sabino Sabatino, Francesco Zaccaria (in presenza), Francesco Biga, Paolo Piscazzi e Lorenzo Zecca (in videoconferenza) e dal Coordinatore Nicola Guastamacchia.

e

la FABI rappresentata da Paolo Baldassarra, Antonella Putignano, Teodoro Santorsola, Enrico Surico (in presenza), Antonio Fina, Antonio Mangiacotti e Claudio Santoro (in videoconferenza)

la FIRST-CISL rappresentata da Enrico Ria, Massimiliano Gagliardi, Agnese Giurano (in presenza) e Felice Zuardi (in videoconferenza);

la FISAC-CGIL rappresentata da Palma Zambetta;

la UILCA rappresentata da Giovanni Putignano (in presenza) e Michele Ungaro (in videoconferenza)

la UGL rappresentata da Pasquale Urbano (in videoconferenza)

per definire il Premio di Risultato da calcolarsi sui bilanci 2021.

### premesse che

- La Federazione dichiara che con decorrenza 1° agosto 2022 le BCC di Alberobello, Sammichele di Bari e Monopoli, Alta Murgia, San Giovanni Rotondo e San Marzano di San Giuseppe non sono più associate e pertanto gli effetti del presente accordo non si estendono alla predette BCC essendo venuta meno la legittimazione della Federazione anche alla rappresentanza sindacale;
- le OO.SS., avendo appreso in data odierna, dello scioglimento del rapporto sociale a far data dal 1° agosto 2022 per le BCC di cui alla precedente alinea, dichiarano che sarà loro impegno affinché tutti i lavoratori dipendenti delle su citate banche possano usufruire del Premio di risultato senza penalizzazione alcuna;
- ai sensi delle previsioni dell'art. 9 dell'accordo di rinnovo dell'11 giugno 2022 del CCNL del 9 gennaio 2019 è stata confermata l'applicazione della disciplina del premio di risultato di cui al citato CCNL del 9 gennaio 2019 esclusivamente ed inderogabilmente per l'erogazione del premio di risultato per l'anno 2022 (esercizio 2021).
- all'art. 29, del citato CCNL del 9 gennaio 2019 si prevedono i criteri generali per l'erogazione del PdR, ed in particolare si stabilisce che per determinare l'importo complessivo da erogare per ciascuna BCC è necessario dedurre dal Risultato Lordo di Gestione una quota pari al 60% delle rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (voce 130/A c.e.) e al 50% dei proventi da negoziazione di titoli (voce 100/B c.e.);
- in data 9 novembre 2009 è stato stipulato l'accordo interregionale di secondo livello nel cui ambito (art.1) è stato disciplinato l'istituto del Premio di Risultato, in applicazione delle disposizioni di cui agli accordi nazionali del 23.11.2006 e del 21.12.2007;
- in data odierna si è svolta preliminarmente la verifica tecnica sui dati di bilancio e sui requisiti delle BCC ai fini del pagamento del PdR. Le parti hanno concordato circa le risultanze della stessa convenendo che la BCC di Marina di Ginosa, la BCC di Putignano,



BCC di Taranto e Massafra per i dipendenti della ex BCC di Massafra non erogherebbero il PdR in applicazione delle regole di determinazione dello stesso stabilite nell'art. 1 del CII del 9.11.2009 (come da tabella allegata).

- le Parti intendono riconoscere al personale delle BCC/CRA aderenti alla Federazione e della stessa Federazione delle BCC di Puglia e Basilicata la possibilità di optare per una delle prestazioni di "Welfare" indicate nei successivi articolo 3 e 4, in sostituzione - in tutto o in parte - dell'importo spettante a titolo di Premio di Risultato.

Tanto premesso le parti convengono quanto segue:

1. i contenuti dell'accordo interregionale del 9.11.2009, relativamente all'art. 1 in materia di Premio di Risultato, nonché quelli del CCNL di categoria, vengono confermati al fine della corresponsione del Premio relativo all'anno 2022 (bilanci 2021);
2. nelle BCC ove il premio medio per dipendente superi i € 5.000 tale importo viene individuato come premio medio;
3. ai sensi dell'art. 1, comma 184, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 160, lett. a) e d), della legge n. 232/2016, nell'ottica del miglioramento del welfare aziendale, riconoscono ai dipendenti delle BCC aderenti alla Federazione, nonché ai dipendenti della stessa, che abbiano reddito IRPEF inferiore ad euro 80.000 ed entro il limite di importo complessivo di euro 3.000 lordi, la facoltà di imputare al Fondo Pensione Nazionale, in tutto o in parte, l'importo maturato a titolo di Premio di risultato per l'anno 2022 (bilanci 2021). Per i dipendenti che opteranno per il versamento al FPN l'importo definito a titolo di Premio di risultato sarà maggiorato del 20% con l'applicazione di un cap di € 600,00 sulla maggiorazione a carico dell'Azienda.
4. Le Parti, fermo restando quanto stabilito all'art. 3 che precede, riconoscono ai dipendenti delle BCC/CRA aderenti alla Federazione e della stessa Federazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la possibilità di optare, ai sensi dell'art. 1, commi 184 e 184 bis, della legge n. 208/2015 (commi, rispettivamente, modificati dall'art. 1, comma 160, lett. b, e c) della legge n. 232/2016) per una delle prestazioni di "Welfare" concordate tra le Parti e riportate nella tabella in calce al presente articolo, in sostituzione - in tutto o in parte - dell'importo spettante a titolo di Premio di Risultato (PDR).

A tal fine e per aderire all'opzione di cui al precedente punto 3, i dipendenti dovranno esprimere la loro scelta entro e non oltre il 14 ottobre 2022 con apposita comunicazione scritta all'Ufficio del personale o mediante piattaforma informatica dedicata dell'Azienda di appartenenza, recante la volontà di avvalersi delle prestazioni di "Welfare" riportate nella tabella sottostante, specificandone il tipo, unitamente all'entità della quota di premio da destinarvi.

Al fine di favorire il benessere dei lavoratori e soddisfare le esigenze di vita, in caso di opzione per la fruizione di una delle prestazioni e dei beni/servizi di "Welfare", riportati nella tabella sottostante, l'azienda aggiungerà all'importo destinato al lavoratore un incremento del contributo a proprio carico pari al 15% dell'importo stesso.

Tutte le misure di welfare di cui al seguente piano di welfare sono fruibili entro il 30.09.2023 e la relativa documentazione in originale dovrà essere prodotta contestualmente alla richiesta entro e non oltre il 31.08 2023.

Alla chiusura del piano di Welfare, l'eventuale differenza tra il valore del PDR opzionato in "Welfare" e il valore di quanto effettivamente utilizzato in welfare sarà destinata al Fondo Pensione.

Le somme relative alle prestazioni e ai beni/servizi di cui alla tabella sottostante non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).



reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, così come previsto dal comma 2 dell'art. 12, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

- TIPOLOGIA DI DOCUMENTAZIONE idonea al rimborso:

La documentazione probante la spesa sostenuta deve essere intestata al lavoratore o al familiare. I documenti ammessi consistono in: fatture, ricevute fiscali, bollettini postali, ricevute di bonifici, bollettini MAV.

**ART. 51, CO. 2, LETT. F), DEL TUIR:** *Attività culturali e sportive*

- TIPOLOGIA DI FAMILIARI per i quali è utilizzabile il voucher:

Coniuge non legalmente ed effettivamente separato, figli (legittimi o legittimati o naturali o adottivi o affiliati), genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, anche non fiscalmente a carico e non necessariamente conviventi o nel nucleo familiare.

**ART. 51, CO. 2, LETT. F - BIS), DEL TUIR:** *Asili nido, Materne, Scuole primarie/secondarie, Università e Master (comprese le mense scolastiche):*

- TIPOLOGIA DI FAMILIARI per i quali è stata sostenuta la spesa:

Coniuge non legalmente ed effettivamente separato, figli (legittimi o legittimati o naturali o adottivi o affiliati), genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, anche non fiscalmente a carico e non necessariamente conviventi o nel nucleo familiare.

- TIPOLOGIA DI DOCUMENTAZIONE idonea al rimborso:

La documentazione probante la spesa sostenuta deve essere intestata al lavoratore o al familiare. I documenti ammessi consistono in: fatture, ricevute fiscali, bollettini postali, ricevute di bonifici, bollettini MAV.

**ART. 51, CO. 2, LETT. F - TER), DEL TUIR:** *Assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (ad. es. badanti):*

- TIPOLOGIA DI FAMILIARI per i quali è stata sostenuta la spesa:

I familiari anziani sono coloro che hanno compiuto i 75 anni (Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016).

Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (legittimi o legittimati o naturali o adottivi o affiliati), i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle non anziani devono essere in condizioni di non autosufficienza (ad es., non sono in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche, indossare gli indumenti), che deve risultare da certificazione medica.

I familiari non autosufficienti sono coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni esemplificativamente riportate e deve risultare da certificazione medica (Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2005).

"Piano "Welfare"

**(Benefit: art. 51, co. 2, lett. d-bis, f, f-bis ed f-ter), co. 3, del TUIR (D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche); limite spesa; beneficiari)**

<b>Prestazioni assoggettate a rimborso</b>	Abbonamento per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	Limite di spesa <b>€ 3.000</b> o fino a concorrenza della quota spettante/ opzionata	Dipendenti; Familiari (art. 12 del TUIR; art. 433 c.c.)
	Asili nido, Materne, Scuole primarie/secondarie, Università e Master (comprese le mense scolastiche)		Familiari (art. 12 del TUIR; art. 433 c.c.)
	Campus estivi/invernalì		Familiari (art. 12 del TUIR; art. 433 c.c.)
	Testi scolastici/universitari		Familiari (art. 12 del TUIR; art. 433 c.c.)
	Assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (ad. es. badanti)		Familiari (art. 12 del TUIR; art. 433 c.c.)
<b>Voucher</b>	Attività Culturali e Sportive		Dipendenti; Familiari (art. 12 del TUIR; art. 433 c.c.)
Buoni spesa /buoni benzina			
Contributo al Fondo Pensione			

Chiarimenti relativi alle prestazioni assoggettate a rimborso - "Tabella Piano Welfare"\*

**ART. 51, CO. 2, LETT. D-BIS), DEL TUIR:** *Abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale*

Per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico si intende un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato; quindi sono ricompresi solo le spese/costi per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico (Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 7 marzo 2008).

Sono esclusi i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore, né le cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l'ingresso a musei o spettacoli (Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018).

- TIPOLOGIA DI FAMILIARI per i quali è stata sostenuta la spesa:

Coniuge non legalmente ed effettivamente separato, figli (legittimi o legittimati o naturali o adottivi o affiliati), genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, anche non fiscalmente a carico e non necessariamente conviventi o nel nucleo familiare.

I familiari sopra menzionati devono trovarsi nella seguente condizione:



- TIPOLOGIA DI DOCUMENTAZIONE idonea al rimborso:

La documentazione deve provare la spesa sostenuta per badanti, coadiutori domestici o strutture specializzate di assistenza; e deve essere intestata al lavoratore o al familiare.

I documenti ammessi consistono in: fatture, ricevute fiscali, bollettini postali, ricevute di bonifici, bollettini MAV, scontrini "parlanti" con indicata l'esatta tipologia di bene o servizio prestato e con la puntuale indicazione del fornitore del servizio.

**ART. 51, CO. 3, DEL TUIR: Buoni "spesa" e Buoni "benzina":**

Ai sensi dell'art. 112, co. 1, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. Decreto Agosto), **limitatamente al periodo d'imposta 2021, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.**

Le BCC che aderiranno alla piattaforma per l'erogazione dei servizi di welfare erogheranno il PdR entro il mese di novembre 2022 mentre le banche che non aderiranno alla predetta piattaforma erogheranno il PdR nel mese di ottobre 2022.

Dalla possibilità di utilizzare il "Welfare" sono esclusi i lavoratori non in servizio alla data di erogazione del PDR.

Le Parti, infine, dichiarano che le somme erogate in virtù del presente accordo sono riconducibili ad incrementi di produttività e redditività, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico e pertanto sono assoggettate alla normativa previdenziale e fiscale vigente in materia di tassazione agevolata e sgravi contributivi a favore delle somme erogate in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale a titolo di retribuzione di produttività. Ai sensi dell'art. 5 del DM 25 marzo 2016, il presente accordo è conforme ai criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività e redditività, di cui all'art. 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificati ed integrati dai commi 170-172 di cui all'art. 1 della legge 232/2016, dall'art. 55 del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017, dall'art. 1 comma 161 della L. 205/2017, nonché a quanto previsto dal DM 25 marzo 2016 e dalle Circolari della Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2016 e del 29 marzo 2018. La presente dichiarazione, pertanto, soddisfa l'obbligo di rilasciare l'autodichiarazione, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro. Su richiesta delle OO.SS. le parti concordemente invitano le BCC che non erogano il premio in relazione alle regole di determinazione dal CCNL vigente (BCC di Marina di Ginosola e BCC di Putignano, ex BCC di Massafra) a riconoscere ai propri dipendenti un premio medio pari a quello minimo risultante dalla tabella allegata (€156,00).

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, 4 ottobre 2022

Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata

*Maria Fubina*

Le Organizzazioni Sindacali

FABI *[firma]*

FABI *[firma]*

FABI *[firma]*

UILCA *[firma]*

FIRST

*[firma]*

FISAC *[firma]*